

Legge regionale 15 febbraio 2000 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 43

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 44

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 45

(Disposizioni in materia di risorse assegnate all'ERSA)

1. Le risorse finanziarie assegnate all'ERSA ai sensi dell'articolo 91, commi 2 e 4, della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 e dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, convergono in un unico capitolo del bilancio dell'ERSA.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono utilizzate in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

3.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 46

(Abrogazione di norme regionali in materia di agricoltura)

1. La legge regionale 7 maggio 1982, n. 31, è abrogata.

2.

(ABROGATO)

(1)

3.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

2 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 47

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002